

N. R.G. 29536/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2015 al n. 29536 vertente

TRA

██████████ Srl in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione, dagli Avv.ti Dario Clementi del Foro di Roma, Roberta Russo e Daniele Fumagalli del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via delle Quattro Fontane 161

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso la propria sede, in Roma, Via Nizza 35

RESISTENTE

pagina 1 di 9



OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI: quelle riportate nei rispettivi atti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso per decreto ingiuntivo l'INPGI ha richiesto, nei confronti della [REDACTED] Srl, il pagamento della somma complessiva di euro 138.701,00, a titolo di contributi previdenziali e relative sanzioni, deducendo di aver rilevato, all'esito di accertamento ispettivo conclusosi il 4.12.2014 (v. verbale n. 115/2014 – doc. 1 del fascicolo di parte opposta), che [REDACTED] Srl si era avvalsa, per la gestione delle attività di Ufficio Stampa, delle prestazioni rese dalla giornalista pubblicista [REDACTED] nell'ambito di un rapporto, che, ancorché formalmente qualificato come collaborazione libero-professionale, si era di fatto sostanziato nello svolgimento in via esclusiva di attività giornalistica con le modalità tipiche della subordinazione.

Sulla base della documentazione prodotta in sede monitoria (in particolare il citato verbale ispettivo, nonché le dichiarazioni dei lavoratori escussi dagli ispettori verbalizzanti), il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro ha emesso in data 10.7.2018, il decreto ingiuntivo n. 559/2015, notificato alla [REDACTED] in 15.5.2015.

Con il ricorso in esame, la predetta società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in questione, contestando la correttezza delle valutazioni operate nel verbale di accertamento ispettivo sopra richiamato, in merito alle concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa da parte di [REDACTED] ed insistendo quindi per la negazione della configurabilità di alcun vincolo di subordinazione tra essa opponente e la predetta giornalista.

Si è costituito in giudizio l'INPGI, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con la conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Nel corso del giudizio sono stati escussi i testi addotti dalle parti.



All'esito, all'odierna udienza, il Giudice, udita la discussione orale delle parti, ha deciso la causa come da dispositivo in calce, sulla base delle seguenti motivazioni.

La Noesis, come precisato nel ricorso in opposizione (v. punto 1 della premessa in fatto) "è un'agenzia di relazioni pubbliche, che fornisce consulenza strategica e servizi di comunicazione integrata per aziende, enti e istituzioni".

In data 1.9.2000, la società opponente ha stipulato con [REDACTED] un contratto di "collaborazione professionale", avente scadenza il 31.12.2000, con il quale è stato, tra l'altro, previsto che la predetta, "in piena autonomia di svolgimento e senza vincoli di subordinazione" avrebbe pestato "la Sua collaborazione di assistenza nell'attività di relazioni pubbliche secondo l'esigenza concordata" (v. doc. 3 della produzione di parte opponente).

In data 1°1.2001, le predette parti hanno stipulato un secondo contratto dello stesso tenore letterale del primo, avente scadenza il 28.2.2001 (v. doc. 4 della produzione di parte opponente).

In data 1°3.2001, infine, le parti hanno "formalizzato la prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni" già pattuite, prevedendo, tra l'altro, il suo tacito rinnovo "di anno in anno, fatta salva la possibilità di dis[etta] reciproca[.] con preavviso di 90 giorni" (v. doc. 5).

Tanto premesso in ordine alle pattuizioni intercorse tra le parti, occorre innanzi tutto superare il rilievo del *nomem iuris* attribuito al rapporto, richiamandosi il risalente ed indiscusso principio giurisprudenziale, secondo cui la volontà negoziale inizialmente manifestata nel contratto non ha il potere di qualificare giuridicamente i rapporti concretamente posti in essere tra le parti, trattandosi di compito riservato al giudice, sia nel caso di contratto simulato (privo, quindi, di effetto tra le parti, ex art. 1414 c.c.), sia nel caso in cui, nella fase esecutiva, le parti si distacchino dall'originaria pattuizione, prevalendo quindi, ex art. 1392 c.c., l'effettiva successiva diversa volontà delle parti,



così come emergente per fatti concludenti dal comportamento tenuto dopo la conclusione del contratto (v. Cass. SS.UU. 61/1999, Cass. 18899/2010).

Passando quindi ad esaminare le concrete modalità con cui si è atteggiato il rapporto intercorso tra le parti, deve poi evidenziarsi che, nel rapporto giornalistico, ciò che rileva particolarmente, ai fini della configurabilità del rapporto di subordinazione – che è attenuato in considerazione della natura squisitamente intellettuale delle prestazioni lavorative, caratterizzate da creatività ed autonomia – è l’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni rese nell’organizzazione dell’impresa (v. Cass. 13778/2001 e successiva conformi).

In particolare la giurisprudenza ha uniformemente e costantemente escluso la sussistenza della subordinazione quando siano convenute e di fatto rese singole, ancorché continuative, prestazioni in una successione di incarichi professionali e allorché la remunerazione sia commisurata alle prestazioni singolarmente convenute (v. Cass. 13945/2000 e successive conformi).

In sostanza, il giornalista subordinato, sia egli redattore, collaboratore fisso o praticante, è colui che, avendo la responsabilità del servizio affidatogli, assume l’impegno a trattare con continuità di prestazione uno specifico settore o specifici argomenti di informazione, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità (ovvero quotidianamente nel caso del redattore) ai lettori /spettatori/utenti un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area di informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli, comunicati/cartelle/rassegne stampa, con copertura quindi di detta area informativa, contando peraltro la datrice di lavoro, al fine del perseguimento dei propri obiettivi, sulla disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra.

In conclusione, quindi, il vincolo della subordinazione nel lavoro giornalistico deve essere inteso come “inserimento continuativo nell’organizzazione dell’impresa”, con permanente disponibilità del lavoratore a svolgere le prestazioni seguendo le istruzioni del datore di lavoro.



Tanto chiarito in ordine ai principi vigenti in materia, passando ad esaminare il materiale probatorio raccolto, deve innanzi tutto rilevarsi che [redacted] nel corso della richiamata ispezione ha dichiarato: “Lavoro in [redacted] dal 2000 come libera professionista nell’ambito della comunicazione, con mansioni di addetta stampa per i clienti della società. La mia attività consiste: contatto con i giornalisti, gestione dei rapporti con i clienti, stesura comunicati stampa/cartelle stampa, organizzazione conferenze stampa, supervisione attività delle altre addette stampa. Negli ultimi 5 anni ho lavorato nella divisione Corporate per l’ambito turismo. Attualmente supervisiono l’attività delle colleghe [redacted] e [redacted]. Quotidianamente svolgo attività sia in sede che da casa. La mia responsabile è [redacted] [dipendente della società ndr]. Ho seguito un corso per addetta stampa organizzata dall’ordine e, a seguito dell’esame, mi sono iscritta all’albo”.

Sentita nel corso del giudizio, la [redacted] ha confermato di aver svolto, in tutto il periodo per cui è causa, le attività di cui al capitolo b) della premessa in fatto dell’INPGI ovvero “stesura dei comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, cura dei rapporti con i media attraverso l’invio dei comunicati e l’invito alle conferenze stampa, rassegna stampa e redazione di cartelle stampa per i giornalisti”.

Parzialmente rettificando quando dichiarato all’ispettore verbalizzante, la [redacted] ha poi però negato di aver mai dato direttive alle colleghe dipendenti, rappresentando di aver sempre scelto soluzioni concordate, lasciando, nel caso di mancato accordo, la scelta alle dipendenti. Analogamente la [redacted] ha poi negato di aver mai svolto il ruolo di referente nell’ambito dell’ufficio stampa aziendale.

Tale dichiarazioni appaiono però meno attendibili di quelle rese in sede di ispezione, essendo, innanzi tutto, poco credibile che una persona con il livello di istruzione e di professionalità della [redacted] non avesse (così come invece sostenuto dalla difesa della società opponente) piena consapevolezza del significato dell’espressioni utilizzate nelle dichiarazioni verbalizzate dall’ispettore (e segnatamente nel riferimento al suo ruolo di ‘supervisore’ dell’attività delle colleghe). Se a ciò si aggiunge poi che la [redacted] nella



richiesta di iscrizione all'ordine dei giornalisti presentata nel giugno 2004 (v. doc. 10 della produzione dell'INPGI), ha dichiarato di essere la "responsabile dell'ufficio stampa presso [REDACTED] s'agenzia di pubbliche relazioni", non può che concludersi per la maggiore genuinità e spontaneità di quanto originariamente dichiarato in sede di ispezione.

La [REDACTED] poi, sempre nel corso del suo esame testimoniale, ha riferito di aver svolto le attività sopra elencate "anche presso i locali della Società opponente", "avvale[ndosi] delle scrivanie che trovav[a] di volta in volta libere (laddove la teste [REDACTED] a, di cui meglio si dirà in seguito, ha parlato invece di una postazione lavorativa fissa), avendo a disposizione "un pc portatile, che [si] riportav[a anche] a casa" e un "telefono", aggiungendo poi di aver utilizzato per il lavoro "la mail aziendale, sia da casa che dall'ufficio", in via prevalente rispetto a quella privata (si vedano in tal senso anche i comunicati stampa prodotti in atti dall'INPGI in cui è riportato l'indirizzo mail aziendale della [REDACTED]).

La [REDACTED] ha riferito poi che, nello svolgimento delle predette attività, "normalmente non ricevev[a] direttive, in quanto procedev[a] d'accordo con il responsabile del cliente", precisando poi che "nel caso in cui non era[no] d'accordo, decideva il responsabile del cliente".

La giornalista ha escluso poi un impegno quotidiano, precisando di aver "lavorato 2-3 giorni alla settimana .. da un minimo di 3 ad un massimo di 6 ore", dovendo però garantire una reperibilità telefonica quotidiana.

Anche la teste [REDACTED] attualmente dipendente della società opponente in forza di contratto di apprendistato, che ha invero lavorato a stretto contatto con la [REDACTED] solo per un breve periodo dal marzo al settembre 2014, nell'ambito di uno specifico progetto ("campagna per la sensibilizzazione sull'uso dei tappi di sughero"), ha parzialmente rettificato quanto in precedenza dichiarato in ordine al ruolo di "referente" ricoperto dalla [REDACTED] (già indicata come colei che "supervisiona le attività da [lei] svolte"), dichiarando, in sede di esame testimoniale, di non aver mai ricevuto direttive da



quest'ultima (indicata come colei che si occupava di rileggere i comunicati stampa da lei predisposti), ma solo “consigli ed indicazioni”.

Che anche la teste in questione abbia voluto correggere il tiro, con l'obiettivo di compiacere la versione attorea, è reso però evidente dal fatto che questa abbia persino negato di aver mai visto la ricorrente svolgere “le attività di cui al cap. b) della memoria INPGI”, lettole nel corso dell'esame; attività che invece la stessa [REDACTED] ha confermato di aver sistematicamente svolto; con ciò paradossalmente privando quest'ultima di un qualunque ruolo nell'ambito della compagine aziendale.

Anche la [REDACTED] poi, pur facendo riferimento, relativamente alla [REDACTED] ad un orario di lavoro flessibile, ha confermato la sua continua reperibilità telefonica.

Che la [REDACTED] fosse l'unica unità addetta in via stabile e continuativa all'ufficio stampa e che ne fosse la responsabile è circostanza confermata anche dalle dichiarazioni rese all'ispettore verbalizzante da [REDACTED] addetta, tra l'altro, all'attività di “organizzazione e supervisione delle risorse allocate nella divisione corporate”. D'altra parte la circostanza che la [REDACTED] a sua volta, fosse la “responsabile” anche dalla [REDACTED] è circostanza riferita da quest'ultima in sede di audizione da parte dell'ispettore e non smentita in sede di esame testimoniale.

In conclusione, poi, per avere un quadro completo, giova richiamare anche le dichiarazioni rese in sede di ispezione da [REDACTED] dipendente della società opponente dal marzo 2011. La [REDACTED] premesso di lavorare nell'ambito del Settore Turismo dell'Area Corporate (“suddivisa in diversi macosettori – finance, food, salute ecc. – in base al tipo di cliente/progetto”), ha riferito che nel suo settore lavorava anche la ricorrente, occupandosi delle sue stesse attività, “in particolare, attività di ufficio stampa” ovvero “contatto con i giornalisti per la visibilità di notizie sui vari media, organizzazione conferenze stampa ed eventi, viaggi stampa, rassegna stampa e reportistica dell'attività svolta”, precisando poi che, “all'interno del settore turismo”, la [REDACTED] ha un ruolo di “coordinamento e supervisione”, laddove l'intera area corporate è



invece diretta da [REDACTED] che cura la “strategia di comunicazione per i vari clienti”.

Questo dunque il complessivo quadro probatorio, costituito non solo dalle emergenze della prova per testi condotta nel corso del presente giudizio, ma anche dalle emergenze di cui alle dichiarazioni dei lavoratori allegata al verbale ispettivo, che, in quanto non adeguatamente smentite (per le considerazioni sopra esposte) dalle dichiarazioni delle testimoni escusse, forniscono pieno supporto probatorio delle circostanze attestate nel verbale stesso (v. in tal senso Cass. 13075/2009; Cass. 15161/2005 e 405/2004).

Sulla base di tale materiale probatorio può, infatti, senz'altro affermarsi con tranquillante certezza l'esistenza tra la [REDACTED] e la società opponente di un rapporto di lavoro subordinato, così come ritenuto nel citato verbale di accertamento ispettivo.

E' emerso infatti che l'Ufficio Stampa cui era preposta la [REDACTED] non avrebbe potuto funzionare senza la presenza della predetta, la quale garantiva quotidianamente a [REDACTED] il suo apporto professionale, per fare in modo che questa potesse, a sua volta, garantire al cliente il servizio di Ufficio Stampa. In altre parole, per quanto rilevato sull'organizzazione dell'Ufficio in questione, deve ritenersi che la [REDACTED] non facesse altro che porre a disposizione della società le proprie energie lavorative, corrispondendo, in maniera continuativa e permanente, alle richieste che provenivano dai clienti della società.

La [REDACTED] infatti, come detto doveva rimanere stabilmente a disposizione, anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, garantendo una reperibilità telefonica. Era soggetta poi alle scelte e indicazioni dei clienti/società committenti; sicché può senz'altro ritenersi la sussistenza di una eterodirezione, sia pure mediata, ma non per questo meno pregnante. La [REDACTED] inoltre era stabilmente inserita nell'organizzazione lavorativa della [REDACTED] svolgendo un ruolo di referente per le altre addette all'ufficio stampa e riferendosi a sua volta alla responsabile dell'intera Area Corporate.



E' pacifico infine che alla [REDACTED] a fossero erogati compensi in misura fissa mensile, per il complessivo servizio svolto, e non proporzionati quindi a singoli e specifici incarichi assolti.

Sulla base di tali considerazioni, in conclusione, non può che rigettarsi il ricorso in esame, confermandosi il decreto ingiuntivo opposto, di cui va quindi dichiarata anche l'esecutorietà.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà;
2. Condanna la società opponente a rifondere all'Istituto resistente le spese di lite che si liquidano in euro 13.430,00 a titolo di compensi ex DM. 55/2014, oltre IVA e CPA.

Roma, 3.5.2018.

Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano

